

## I beni comuni nell'Italia meridionale: le istituzioni per il loro management

di Alessandra Bulgarelli Lukacs

### 1. Introduzione

Gli aspetti istituzionali senza dubbio hanno costituito il *core* degli studi che si sono sviluppati a seguito del pluricitato articolo di Hardin del 1968 secondo cui i beni comuni – nell’accezione di beni *open access* – erano destinati ad una fine certa a causa di un inevitabile sovra-sfruttamento. Nell’impossibilità di attuare una gestione comune delle risorse, sarebbe stato dunque necessario instaurare rigidi meccanismi escludenti che solo la privatizzazione dei beni o il ferreo controllo pubblico su di essi avrebbero garantito. L’esigenza di evidenziare il fraintendimento di Hardin sull’uso del termine *commons* e di dimostrare che i beni dall’uso liberamente aperto a tutti costituivano una minoranza esigua con gestione regolamentata da norme per limitarne il *free riding* e preservarli nel tempo ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle istituzioni<sup>1</sup>. Un solido approccio teorico ed empirico in questa direzione è stato fornito in particolare dagli studi di Elinor Ostrom che hanno dimostrato come tali istituzioni di regolamentazione locale delle risorse comuni siano state uno strumento adeguato per gestirle in maniera sostenibile ed efficiente<sup>2</sup>.

Per istituzioni si intendono quegli strumenti regolatori formali e informali che definiscono chi è autorizzato all’accesso, quali usi sono consentiti o proibiti,

<sup>1</sup> Fikret Berkes, *Common Property Resources: Ecology and Community-Based Sustainable Development*, Belhaven Press, London 1989; Bonnie J. McCay, and James M. Acheson (eds.), *The Question of the Commons. The Culture and Ecology of Communal Resources*. University of Arizona Press, Tucson 1987; Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, Cambridge 1990; Kenneth Ruddle, R.E. Johannes (eds.), *Traditional Marine Resource Management in the Pacific Basin: An Anthology*. UNESCO/ROSTSEA, Jakarta 1989.

<sup>2</sup> Elinor Ostrom, *Governing the Commons*, cit.; C. Dustin Becker and Elinor Ostrom, *Human Ecology and Resource Sustainability: The Importance of Institutional Diversity*, «Annual Review of Ecology and Systematics», 1995, 26, pp. 113-133.

quando e secondo quali circostanze può avvenire l'utilizzo. La *new institutional economics* afferma che le istituzioni trasparenti sono necessarie per un sistema economico efficiente: esse strutturano gli incentivi per gruppi e individui nell'azione collettiva e nell'uso sostenibile. Nella loro lunga durata, tali istituzioni non sono rimaste ferme nel tempo ma si sono adattate alle mutevoli circostanze (ambiente, mercato, popolazione) pur mantenendo una certa continuità strutturale<sup>3</sup>. È stato osservato che la loro evoluzione può avvenire secondo regole di reciprocità o secondo relazioni asimmetriche di potere. Una situazione di eterogeneità economica negli interessi degli attori coinvolti nei *commons* e un tasso elevato di sconto (quando l'uso corrente è valutato più importante dell'uso futuro) concorrono nel far prevalere gli interessi individuali su quelli collettivi e indirizzare l'azione a ottenere per sé le maggiori risorse e nel più breve tempo<sup>4</sup>. La pratica di un uso sostenibile e non escludibile diviene in questo caso difficile. Seguendo tale approccio analitico si registra uno spostamento di prospettiva e l'istituzione può trasformarsi da fonte di benefici collettivi, misurabili in termini di incremento di efficienza, in un meccanismo redistributivo favorevole ai gruppi contrattuali forti, determinando l'insorgere di uno stato di conflitto sociale<sup>5</sup>. Su questa linea interpretativa si pongono anche quegli studi che portano in evidenza come differenti configurazioni sociali e equilibri di potere possano produrre diversi regimi di accesso alle risorse ora inclusivi ora restrittivi ora aperti a tutti. Al centro dell'indagine sono allora collocati i gruppi sociali che hanno interessi sui beni comuni, il groviglio dei loro diritti reali e le conseguenti dinamiche conflittuali che le fonti giudiziarie consentono di leggere<sup>6</sup>. I diritti di accesso alle risorse possono assurgere a un indice attraverso cui misurare le differenti distribuzioni di potere all'interno delle comunità locali. Ovviamente la relazione tra equilibrio di potere e accesso ai *commons* è dinamica e può passare da una fase all'altra in risposta a variabili o shock esogeni<sup>7</sup>. La trasformazione delle istitu-

<sup>3</sup> Oltre al lavoro della Ostrom, Martina De Moor, Leigh Shaw-Taylor and Paul Warde, *The Management of Common Land in north west Europe*, c. 1500-1850, Brepols, Turnhout 2002, almeno M. de Moor, *Common land and common rights in Flanders*, ivi, pp. 113-141 e Angus J.L. Winchester, *Upland commons in northern England*, ivi, pp. 33-55; M. de Moor, *Participating is More Important than Winning: The Impact of Socioeconomic Change on Commons*, «Continuity and Change», 2010, 25, pp. 405-433; José Miguel Lana Berasain, *From equilibrium to equity. The survival of the commons in the Ebro Basin: Navarra from the 15<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> centuries*, «International Journal of the Commons», 2008, 2, pp. 162-191.

<sup>4</sup> C. D. Becker and E. Ostrom, *Human Ecology and Resource Sustainability*, cit.

<sup>5</sup> Daren Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson, *Institutions as The Fundamental Cause of Long-Run Growth*, in Philippe Aghion and Steven Durlauf (eds.), *Handbook of Economic Growth*, 2005, vol. 1, Part A, pp. 385-472, pp. 10 e 38-39.

<sup>6</sup> Diego Moreno e Osvaldo Raggio (a cura di), *Risorse collettive*, «Quaderni Storici», 1992, 81. Angelo Torre e Vittorio Tigrino, *Beni comuni e località: una prospettiva storica*, «Ragion Pratica», 2013, 41, pp. 333-346.

<sup>7</sup> Maika De Keyser, *The impact of different distributions of power on access rights to the common wastelands: the Campine, Brecklands and Geest compared*, «Journal of Institutional Economics», 2013, 9/4, pp. 517-542.

zioni non sempre segue le direttrici di più alta efficienza o razionalità economica ma piuttosto evolve in accordo alle necessità di quei gruppi di interesse con maggiore potere di contrattazione<sup>8</sup>. Sul tema della gestione delle risorse, come rilevano De Moor e Haller, gli economisti tendono a guardare le istituzioni come costanti e cercano gli aspetti relativi al mutamento nei fattori esogeni, mentre gli antropologi e gli altri scienziati sociali individuano il mutamento guardando innanzitutto alle istituzioni e alle problematiche relazioni tra aspirazioni individuali e dinamiche di gruppo, cause potenziali di malfunzionamento o dissoluzione dei *commons*<sup>9</sup>. Non si tratta tuttavia di percorsi di indagine antitetici. Il modello proposto da Ensminger in cui istituzioni, organizzazione, ideologia e potere di contrattazione si influenzano reciprocamente, è stato applicato da De Keyzer per mettere in comparazione tre diverse regioni poste entro l'area del mare del Nord ed esaminate tra i secoli XIII e XVII. Si tratta di uno dei percorsi di ricerca innovativi che l'indagine storica sta sperimentando cercando di superare il tradizionale ambito di studi focalizzato sulla dissoluzione dei *commons* e le sue cause (industrializzazione e crescita della popolazione) e influenzato dalla letteratura anglosassone centrata sulle *enclosures*<sup>10</sup>.

Secondo le suggestioni della letteratura citata questo contributo seguirà il filo delle seguenti domande al fine di delineare i caratteri delle risorse collettive nel Regno di Napoli tra XV e XVIII secolo: esisteva un'istituzione di matrice endogena che ha assunto un ruolo significativo nella loro governance? Quali erano i diritti di accesso alle risorse, quali le parti in gioco e che interessi avevano? Che tipi di conflitti sorsero in relazione all'uso dei beni comuni? Se il management dei *commons* ha sperimentato una durata pluriscolare si può davvero concludere che esso fu efficiente e sostenibile?

## 2. Definire i beni comuni

Il territorio del Regno di Napoli, il più esteso tra gli stati della Penisola (circa 70.000 kmq), presentava un larga varietà di sistemi ambientali dove la composizione del suolo e il relativo uso hanno prodotto cospicue differenze nel paesaggio agrario, nelle tipologie dell'insediamento, nei regimi fondiari, nello sfruttamento della terra e in molto altro ancora. L'osservazione attra-

<sup>8</sup> Jean Ensminger, *Making a Market: The Institutional Transformation of an African Society*, Cambridge U.P., Cambridge 1996.

<sup>9</sup> Tobias Haller, *Understanding Institutions and Their Links to Resource Management from the Perspective of New Institutionalism*, Bern, NCCR North-South Dialogue, 2007, 2; T. De Moor, *From Common Pastures to global commons: a Historical Perspective on Interdisciplinary Approaches to Commons*, «Natures Sciences Sociétés», 2011/4, 19, pp. 422-435.

<sup>10</sup> Per una recente rassegna sulla storiografia italiana in materia di risorse collettive, Giacomo Bonan, *Beni comuni: alcuni percorsi storiografici*, «Passato e presente», 2015, 96, pp. 97-115.

verso la lente delle risorse collettive restituisce analoga complessità e rende cauti nella delineazione di un quadro valido per l'intero Regno. Il pericolo di scivolare in generalizzazioni lontane dalla verità storica è sempre incombente, ma resta la consapevolezza di quanto sia necessario disporre anche di una base di riferimento comune quale fattore ineludibile per ogni eventuale comparazione tra aree italiane ed europee.

Occorre preliminarmente definire cosa si intendeva nel Regno di Napoli per beni comuni o più precisamente demaniali secondo la denominazione del tempo. Partendo dalle categorie giuridiche proposte da Grossi, l'*altro modo di possedere* fa riferimento sia a comunioni o condomini che hanno la totalità del godimento dei fondi e la cui gestione agro-silvo-pastorale è nelle mani dei condomini e sia a quei condomini che sono titolari della sola servitù di pascere, seminare, spigolare, acquare con un contenuto di godimento del bene che può divenire anche ridottissimo nel corso del tempo<sup>11</sup>. Tali risorse naturali di svariata natura e consistenza divengono *commons* negli studi seminali della Ostrom se, oggetto di sfruttamento collettivo, risultano autogestiti e sottoposti a un sistema di regole di accesso ben definite che promanano dal basso<sup>12</sup>. I beni collettivi meridionali rispondono bene anche a questa specifica fisionomia istituzionale. Diversi per estensione e composizione in funzione dei caratteri ambientali e delle dinamiche del popolamento e dunque più ricchi nell'area appenninica, pascoli, boschi, corsi d'acqua, terreni incolti e terreni messi a coltura trovarono il loro ambito elettivo nella dimensione municipale divenendo parte costitutiva di tutti quegli insediamenti che assunsero le caratteristiche di ente municipale, le *universitates*.

Beni comuni e beni comunali sembrano identificarsi nel Regno e anche i diritti d'uso su cespiti di altra natura (per lo più feudali) erano gestiti e tutelati sempre dalla comunità di villaggio. E solo da questa. *Vici e loci*, più tardi denominati ville e casali, posti sul territorio di un feudo o di un centro insediativo maggiore ne erano solitamente privi<sup>13</sup>. Difficile trovare risorse collettive con le sopradette caratteristiche in capo ad associazioni di famiglie o di allevatori come accade rintracciare in altre parti d'Italia (le Regole, le società di malga), eccezion fatta per la Generalità dei locati che era titolare di diritti di uso sui luoghi attraversati dalle greggi transumanti, in trasferimento da e per il Tavoliere di Puglia<sup>14</sup>. Tuttavia la dimensione comunale

<sup>11</sup> Paolo Grossi, *Il problema storico giuridico della proprietà collettiva in Italia*, in Franco Carletti, *Demani civici e risorse ambientali*, Jovene, Napoli 1993, pp. 3-28.

<sup>12</sup> E. Ostrom, *Governing*, cit.; T. De Moor, *From Common Pastures*, cit., p. 429.

<sup>13</sup> Giovanni Italo Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Laterza e figli, Bari 1943, pp. 131-159; sulle ville, Alessandra Bulgarelli Lukacs, *L'economia ai confini del Regno. Mercato, territorio, insediamenti in Abruzzo (XV-XIX secolo)*, Rocco Carabba, Lanciano 2006, pp. 38-41.

<sup>14</sup> Sulla varietà delle forme associative, Gabriella Corona, *La questione dei beni comuni in Italia*, «Proposte e ricerche», 2013, 71, pp. 168-183.

non limitava entro i confini amministrativi le risorse di cui potevano disporre gli abitanti e gli aventi diritto del luogo. Gli istituti della promiscuità e del compascuo erano fra i molti *altri modi di possedere* e consentivano di usufruire anche delle risorse degli insediamenti confinanti con gradazioni diverse di possesso: nel primo caso si aveva la messa in comune di uno o più territori con la partecipazione ai frutti e agli oneri, nel secondo caso invece si trattava solo di condividere l'uso del pascolo e dell'acqua<sup>15</sup>. In Molise il compascuo poteva anche prendere il nome di *vicinanza* o *rapporti di vicinanza* (Carpinone con Pettoranello, a. 1493, Roccamandolfi con Longano e Castelpizzuto, a. 1536)<sup>16</sup>.

### 3. *L'universitas*

Popolazione e risorse costituivano i fattori imprescindibili della base fondativa dell'*universitas*. Certo nel Regno non mancavano gli esempi di centri sorti prima della stessa monarchia feudale e la fondazione antica risalente anche all'età romana era sufficiente di per sé al riconoscimento amministrativo e politico prescindendo dalla presenza o meno di beni demaniali. Ma l'elemento patrimoniale, come ha osservato Galasso, ebbe un peso nella definizione e poi nello sviluppo delle autonomie municipali<sup>17</sup>. Nei secoli dell'età moderna i beni comuni erano indispensabili per il consolidamento istituzionale e bastava vanterne il possesso perché anche un minuscolo e informale gruppo di famiglie (minimo 10 fuochi) raggiungesse, tramite approvazione sovrana, lo status di *universitas*, un titolo di non poco conto perché da quel momento otteneva personalità giuridica distinta dai suoi membri. Con essa esercitava i diritti di tenere assemblee, deliberare, emanare norme con sanzioni, avere una rappresentanza, affidare deleghe, prelevare imposte, stare in giudizio e talvolta giudicare. Tali poteri di autogoverno – normativo, impositivo, giudicante, punitivo e coercitivo – si esplicavano sempre in subordine all'approvazione sovrana per quanto il contesto di pluralismo politico e istituzionale del Regno consentiva che la consuetudine locale facesse premio sulle norme generali emanate dalla capitale<sup>18</sup>. Lo spazio di manovra di cui potevano usufruire era tuttavia ristretto in quanto le *universitates* erano

<sup>15</sup> Rocco Pecori, *Del privato governo dell'Università*, Donato Campo, Napoli 1770, vol. I, pp. 310-317.

<sup>16</sup> I capitoli delle predette località sono in Giambattista Faralli, *Degli statuti vigenti nelle terre del contado di Molise*, Vitmar, Venafro 2005, pp. 150 e 321-322, 326.

<sup>17</sup> Giuseppe Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, UTET, Milano 1992, pp. 428.

<sup>18</sup> Sul concetto di *universitas* e la letteratura relativa al tema, mi sia consentito il rinvio al mio Alessandra Bulgarelli Lukacs, *La finanza locale sotto tutela. Regia Corte e comunità nel Regno di Napoli (secolo XVII)*, Marsilio, Venezia 2012, pp. 34-45.

parte di una monarchia feudale che aveva avuto uno sviluppo precoce e dove la feudalità esercitava un potere pervasivo e capillarmente diffuso a cui si sottraeva solo una minima percentuale di esse. La subordinazione al potere regio risultò onerosa non solo per le funzioni sul territorio affidate loro, di cui quella di collettore d'imposta era di certo la più difficile da gestire, ma anche per le stesse risorse collettive, il cui possesso fu attribuito tardivamente. L'iniziale concezione omnicomprensiva attribuita al demanio regio che prevedeva il dominio del sovrano su tutte le terre incolte, selve e pascoli esistenti nel Regno comportò la formazione del demanio comunale in un'epoca databile tra il XIII e il XIV secolo<sup>19</sup>. Poteva essere considerata tardiva? Forse tale aggettivo può calzare nel confronto con le esperienze dell'Italia dei liberi comuni; ma se viene retrodatata all'età di Federico II come suggerisce Galasso, essa risulta coerente sul piano temporale con quanto mostrano gli studi recenti relativi all'Europa nord-occidentale che individuano l'origine dei *commons* nel tardo Medioevo (XII e XIII secolo) all'interno di un percorso in cui prende forma un più generale processo di *collective action*<sup>20</sup>. Se all'interno delle comunità il potere regio veniva percepito in modo attutito per la distanza fisica dalla capitale, la subordinazione al proprio feudatario, laico o ecclesiastico che fosse, poteva invece giocarsi quotidianamente in una dialettica continua che trovava proprio sul tema degli usi civici e delle terre comuni uno dei terreni più frequenti di scontro. Osservate all'interno del contesto politico del Regno, le comunità locali potrebbero apparire autentici vasi di coccio tra vasi di ferro (Monarchia, Feudalità, Chiesa). Tuttavia è necessario restare avvertiti da quanto Galasso ha osservato sull'esigenza di riconoscerle come:

una delle grandi forze storiche della società meridionale, un interlocutore e una controparte destinati a crescere nel corso dei secoli e a costituire un fattore, se non altro, di condizionamento e di limitazione all'azione di altre forze sociali più potenti. Una storia sociale e morale del Mezzogiorno che ne prescinderebbe – e questa è stata, invero, la tradizione storiografica dominante – lascia perciò fuori del quadro un elemento essenziale, il cui sviluppo può essere ritenuto meno forte che altrove, ma non già preteribile o ininfluenza<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Secondo Cassandro, avvenuta non prima del Trecento a seguito solo di un allentamento di tale presa, G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni*, cit., p. 223; secondo Galasso prenderebbe il via già durante il periodo svevo, nel regno di Federico II, quando la monarchia rispose alle spinte delle popolazioni locali positivamente per creare una base territoriale alla sua politica e un contraltare al potere della feudalità, Giuseppe Galasso, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, UTET, Milano 1992, p. 415.

<sup>20</sup> Tine de Moor, *The silent Revolution: A New perspective of the Emergence of Commons, Guilds, and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe*, «International Review of Social History», 2008, 53, pp. 179-212.

<sup>21</sup> G. Galasso, *Il Regno di Napoli*, cit., pp. 417-418.

In un contributo sul tema delle risorse collettive nel Regno di Napoli è necessario sottolineare l'importanza della *universitas* meridionale nel panorama istituzionale. In tutte le province era proprio l'*universitas* l'istituzione che al tempo stesso risultava essere titolare di quel patrimonio comune o "universale" che aveva reso possibile la sua nascita, la custode che ne garantiva l'uso ai "cittadini" e la sua preservazione nel tempo, la tutrice del mantenimento in vigore anche di quei diritti d'uso che spettavano ai suoi abitanti sui beni di altra natura (in massima parte di enti ecclesiastici e del feudatario). Ogni decisione sulla materia era demandata al reggimento municipale talvolta allargando la consultazione al parlamento di tutti i capifamiglia. La valutazione se aprire o meno i beni all'uso dei forestieri dietro pagamento di una tassa (*fida*) commisurata al numero dei capi di bestiame immessi al pascolo, era a Carpinone (Molise) prerogativa dei "Quattro"<sup>22</sup>. Era sempre il municipio a rendersi parte attiva per eventuali ampliamenti o cessioni del demanio temporanei o definitivi, rispondendo a specifiche esigenze della comunità per lo più di carattere finanziario, alla ricerca di liquidità, o acconsentendo alla volontà del feudatario di cedere il proprio demanio per ottenere ogni anno una rendita fissa e certa.

#### 4. Diritti di accesso e le parti in gioco

Come in molti altri paesi dell'Europa, le regole gestionali risultavano anche qui formalmente fissate negli statuti e prima ancora nelle consuetudini locali, orali o scritte, cui gli statuti facevano esplicito e continuo riferimento. Si trattava di prodotti normativi espressione della giurisdizione autonoma dell'*universitas*: redatti su incarico della stessa venivano approvati prima dagli organi municipali, per lo più dal parlamento locale, assemblea di tutti i capifamiglia, o dal consiglio più ristretto e poi dal sovrano. Ebbero il loro periodo di maggiore fioritura nell'età aragonese (seconda metà XV secolo) ma l'avvio si situa già nel XIII secolo per prolungarsi attraverso ricompilazioni, modifiche e traduzioni fino anche al XVIII secolo<sup>23</sup>. La loro origine è spesso da ricercare in specifiche situazioni politiche interne in cui l'incertezza dei riferimenti giuridici avrebbe pregiudicato la difesa degli interessi costituiti e tutelati da regole antiche consuetudinarie a fronte dell'emergere di nuovi gruppi e nuovi interessi<sup>24</sup>. Un'istituzione endogena dunque

<sup>22</sup> G. Faralli, *Degli statuti vigenti*, cit., p. 147.

<sup>23</sup> Francesco Calasso, *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, Signorelli, Roma 1929, pp. 229-265.

<sup>24</sup> Mario Caravale, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, in Antonello Mattone e Marco Tangheroni (a cura di), *Gli statuti sassaresi. Economia, società e istituzioni a Sassari*

prodotto dei gruppi prevalenti nella società del tempo nella cui definizione prevalsero precise scelte di campo. Nel rapporto con la monarchia essi rappresentarono una fase di riconoscimento di più ampie prerogative nella gestione e nel controllo delle risorse disponibili sul territorio, nel mentre si definiva il processo di costruzione dell'identità delle *universitates*<sup>25</sup>. Allo stesso periodo risalgono i capitoli o capitolazioni, espressione invece della contrattazione e dell'accordo raggiunto con il feudatario, principale detentore del potere sul luogo. Di essi la comunità locale chiedeva riconferma ad ogni cambio successorio o vendita, talvolta anche con la modifica aggiuntiva di alcuni articoli. Nel tentativo di garantirsi il riconoscimento di diritti, usi e consuetudini già in vigore si offriva la corresponsione di una somma di denaro di cui l'*universitas* poteva solo pagare gli interessi coperti da entrate tributarie<sup>26</sup>. Il tema dei beni comuni aveva specifico rilievo negli statuti come nei capitoli per la centralità nella vita economica delle comunità di villaggio e per la sovrapposizione di interessi talvolta confliggenti che la materia registrava nella pratica quotidiana.

La presenza di un'istituzione di matrice endogena specificamente preposta a disciplinare e controllare la gestione dei beni collettivi costituisce un elemento che ricollega la vicenda meridionale dei *commons* con quella più generale in atto nell'Europa di quei secoli<sup>27</sup>. La saldatura è resa anche più evidente se si vanno ad esaminare nella loro articolazione gli aspetti su cui l'azione normativa si appuntava nel fornire regole precise, largamente formalizzando quelle tratte dalla consuetudine vigente. Per quanto riferimenti a beni e luoghi specifici sembrano definire una vicenda propria e particolare per ogni comune, la disamina dei contenuti e dell'impostazione dei documenti, statuti e capitoli, rivela un medesimo modello di stesura adottato e condiviso in tutto il Regno<sup>28</sup>. Anche nelle parti specifiche dedicate al settore dei beni comuni si rintracciano le linee dell'uniformità.

*nel Medioevo e nell'Età moderna*, Edes, Cagliari 1986, pp. 191-211, cui si rinvia anche per la bibliografia sull'argomento.

<sup>25</sup> Angeloantonio Spagnoletti, *Ceti dirigenti cittadini e costruzione dell'identità urbana nelle città pugliesi tra XVI e XVII secolo*, in Aurelio Musi (a cura di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, ESI, Napoli 2002, pp. 25-40.

<sup>26</sup> Si veda il caso di Morcone che offrì al suo feudatario Francesco Carafa ben 3.000 ducati i cui interessi erano assegnati sulla gabella della farina e su quella del bestiame, ASN (Archivio di Stato di Napoli), *Conti delle Università*, fs. 316, p. 156.

<sup>27</sup> Martina De Moor, Leigh Shaw-Taylor and Paul Warde, *The management of common land in north west Europe, c. 1500-1850*, Brepols, Turnhout 2002, Angus J. L. Winchester, *Statute and local Custom: village byelaws and the governance of common land in medieval and early-modern England*, in Bas van Bavel and Erik Thoen (eds.), *Rural Societies and Environments at Risk. Ecology, Property Rights and Social Organisation in Fragile Areas (Middle Ages – Twentieth Centuries)*, Brepols, Turnhout 2013, pp. 309-329.

<sup>28</sup> Giacomo Racioppi, *Gli statuti della Bagliva delle antiche comunità del napoletano*, «Archivio Storico delle Province napoletane», 1881, VI, p. 365.



In questa sede si tiene come riferimento il Molise che tra l'altro conserva una ricca esemplificazione di tali documenti, a stampa e manoscritti<sup>29</sup>. Si possono agevolmente individuare alcuni punti ricorrenti:

1. Condizioni per l'accesso ai beni e agli usi civici. Gli aventi diritto erano tutti i "cittadini" e talvolta anche i possessori di beni non residenti (Carpinone, a. 1493) mentre restavano tassativamente fuori i forestieri. Se è intuitivo comprendere chi fossero i forestieri meno agevole è l'identificazione dei "cittadini" cui fanno riferimento i testi utilizzando questo termine e non quello di abitanti. Ogni località aveva proprie norme in proposito che non sono esplicitate nei documenti consultati. Tuttavia in linea generale si può desumere che la nascita sul luogo da padre autoctono (famiglie *originarie*) o in alternativa la residenza continuativa per un numero prestabilito di anni, la titolarità di beni immobili e l'essere contribuente del comune erano requisiti per l'accesso ai beni collettivi oltre che alle cariche municipali e a precisi trattamenti fiscali<sup>30</sup>. Il termine, ben lontano dall'identificare una residenza urbana, evidenziava l'appartenenza, il riconoscimento e il radicamento nel luogo anche trattandosi di una minuscola *universitas* di campagna composta da poche unità familiari. Per quanto non fossero proprio tutti gli abitanti del comune a poter usufruire delle risorse collettive, di certo si era in presenza di un sistema istituzionale inclusivo che rispecchiava una volontà di bilanciare i poteri all'interno della società locale. Fin quando era rispettato nella sostanza e salvo eccezioni, ha mantenuto nel tempo tale carattere. In generale nel Regno non si sono avuti processi di chiusura ereditaria nel godimento di beni e diritti collettivi, né tentativi da parte del governo centrale di rivendicare la sovranità sul territorio con espropriazioni e vendite forzate, come accadeva in numerose aree dell'Italia settentrionale e in Spagna fin dal tardo medioevo<sup>31</sup>. Tuttavia nel percorso plurisecolare non mancarono fasi in cui non poche località sperimentarono tentativi di chiusura: un particolare *stakeholder* con il potere del feudatario o anche di gruppi for-

<sup>29</sup> Il Fondo Rossi della Biblioteca Provinciale "P. Albino" di Campobasso ne conserva 26, di cui alcuni già pubblicati nella citata raccolta Faralli. Ringrazio il direttore, dott. Lombardi, per la preziosa assistenza.

<sup>30</sup> Per i cittadini napoletani, Lorenzo Cervellino, *Direzione ovvero guida delle Università di tutto il Regno*, Napoli 1776, pp. 240-242; Piero Ventura, *Le ambiguità di un privilegio, la cittadinanza napoletana tra Cinque e Seicento*, «Quaderni Storici», 1995, 89, pp. 385-416.

<sup>31</sup> Riccardo Rao, *Stato e proprietà collettive tra tardo medioevo ed età moderna: a proposito di due recenti pubblicazioni*, «Reti Medievali. Rivista», 2009, 10, pp. 1-8; Euride Fregni (a cura di), *Terre e comunità dell'Italia padana. Il caso delle Partecipanze Agrarie Emiliane: da beni comuni a beni collettivi*, «Cheiron», 1990-91, 14-15; Stefano Barbacetto, «La più gelosa delle pubbliche regalie»: i «beni comunali» della Repubblica veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secc. XV-XVIII), Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 2008.

ti di élites locali erano in grado di alterare l'accesso fino ad impedirlo agli aventi diritto. Il risultato fu quello di una trasformazione del sistema sociale da inclusivo a esclusivo. Solo interessi eterogenei e una bilanciata distribuzione del potere a livello locale poteva garantire il mantenimento dei diritti di accesso inclusivi. Come è stato osservato, i diritti di accesso alle risorse sono stati un banco di prova della distribuzione di potere e della conformazione della società locale<sup>32</sup>.

2. Condizioni per l'uso. Per ogni singolo bene, chiaramente identificato dal suo nome e talvolta anche dai suoi confini, si definivano: la destinazione d'uso (coltivo, pascolo, legna, ecc.), le specie di animali consentite e quelle escluse, il calendario relativo ai giorni di apertura e chiusura, in particolare per pascolo e taglio della legna, in sintonia con quello agrario (tempo del raccolto, della vendemmia, della semina) scandito, come è noto, dalle festività religiose; non appaiono dai testi restrizioni sul bestiame dei "cittadini" ammesso al pascolo; per gli allevatori forestieri, invece, era il reggimento municipale e non la Bagliva a definire il contingente di anno in anno ammesso e a stipulare i contratti di fida con essi; anche per il demanio feudale il barone, se beneficiario del gettito, si doveva impegnare a non superare tali quote (Longano, a. 1577); lo stesso barone, inoltre, che aveva diritto all'uso di pascoli e terre del demanio "universale" in quanto primo cittadino, veniva sottoposto a limitazioni dovendo rispettare tempi e modi vigenti nel luogo con un numero di animali che mai potesse risultare pregiudizievole ai diritti di tutti gli altri cittadini. In Roccasicura la sua soglia era fissata parametrandola su quella del «cittadino più ricco»<sup>33</sup>. Il principio ispiratore più volte richiamato era innanzitutto quello di garantire a tutti i "cittadini" e al loro bestiame, elemento base dell'economia dei luoghi, il necessario per vivere. In tale quadro di riferimento si inseriscono anche quelle disposizioni volte a contenere il quantitativo dei capi immessi nei pascoli fissando la soglia massima anche per chi, come il feudatario, era in grado di invadere e saturare i pascoli comunitari perseguendo l'unico obiettivo di massimizzare l'utilità immediata in danno della sostenibilità della risorsa nel lungo periodo. La vigilanza sulla tutela del bene comune passava anche attraverso i freni imposti ai comportamenti opportunistici. In tale obiettivo rientravano pure le disposizioni con cui si vietava l'allevamento e il commercio dei porci (Miranda) qualora effettuato sui pascoli comunitari, il cui uso era consentito per le sole esigenze del consumo familiare<sup>34</sup>. L'attenzione dedicata solo a tale specie animale e non ad al-

<sup>32</sup> M. De Keyzer, *The impact of different distributions of power*, cit., p. 519.

<sup>33</sup> G. Faralli, *Degli statuti vigenti*, cit., p. 372.

<sup>34</sup> G. Faralli, *Degli statuti vigenti*, cit., pp. 291-92.

tre nella definizione di soglie di accesso potrebbe alludere a un'inclusione estesa oltre che ai "cittadini" anche a tutto il bestiame da loro posseduto; o potrebbe anche significare l'opportunità di lasciare al vaglio dell'amministrazione locale l'individuazione del contingente variabile anno per anno e flessibile sullo stato delle risorse disponibili, piuttosto che fissato una volta per sempre nelle regole formali. Limitazioni e controlli sull'uso delle risorse relativamente a tempi, modi e destinazioni erano dettati dall'esigenza di salvaguardare anche la rendita delle stesse prevista fin dal tempo delle costituzioni di Federico II (1231). In esse si distingueva e prescriveva la partizione del demanio in due porzioni: quella da concedere in appalto e quella da destinare alla libera fruizione dei residenti<sup>35</sup>. Nella pratica dei luoghi tali disposizioni si tradussero non tanto in una separazione spaziale tra le risorse esistenti, quanto nel frazionamento temporale del loro utilizzo: alcuni mesi dell'anno riservati per l'appalto ai privati e altri lasciati per l'uso pubblico. Anche per questa seconda tipologia, l'uso non sempre era gratuito. Anzi, per taluni beni come per le terre messe a coltura, era prevista la corresponsione di una quota del prodotto (*terraggio* o *terratico* nella misura solitamente di mezzo tomolo di grano, orzo o legumi). Non si esclude che pure per il pascolo fosse riscosso un diritto per ciascun capo anche quando la normativa non lo prevedeva esplicitamente; si può ritenere che fosse occultato nella tassa sul bestiame che i contribuenti erano chiamati a versare quale voce che andava a comporre la così detta *tassa inter cives*, principale e più diffusa entrata tributaria delle comunità locali elevata sulle facoltà complessive della famiglia. Essa aveva in sé la fisionomia di tassa proprio perché prevedeva la corresponsione di un servizio che era quello del pascolo sulle risorse comunali destinate allo scopo e che spesso era versata anche in luoghi dove prevaleva un regime fiscale basato su dazi e gabelle<sup>36</sup>.

3. Monitoraggio quotidiano e sanzioni per i trasgressori. Per vigilare sull'applicazione delle norme statutarie, esisteva anche una magistratura specifica, la Bagliva, che nei secoli dell'età moderna operava nel settore civile e penale con potere di coazione in vertenze il cui valore non superava i 30 carlini. In origine sembra che la magistratura godesse di poteri più ampi e fosse di pertinenza regia; divenuta poi in età normanno-sveva prerogativa dei municipi, sarebbe infine passata in mano feudale e inclusa nelle corti locali come ramo della giurisdizione del barone<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni*, cit., p. 212.

<sup>36</sup> Sulla *tassa inter cives*, Alessandra Bulgarelli Lukacs, *La finanza locale sotto tutela. I bilanci delle comunità nel Regno di Napoli (secoli XVII-XVIII)*, Marsilio, Venezia 2012, pp. 78-82.

<sup>37</sup> G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni*, cit., pp. 210-246.

Nel progressivo assottigliamento dei suoi poteri la Bagliva in taluni casi avrebbe finito per perdere la sua natura giurisdizionale per divenire solo un organo esecutivo, una sorta di polizia campestre<sup>38</sup>. Tuttavia non era questo un percorso lineare e condiviso in tutte le comunità locali e i passaggi di mano furono anche determinati dalla cessione dell'ufficio a titolo oneroso o gratuito. Sussistevano ancora tra XV e XVII nonché nel XVIII secolo esempi molteplici di comuni infeudati che esercitavano in via diretta tale giurisdizione minore<sup>39</sup> e non è un caso che il Pecori ricordava nel 1770 come ancora ci si interrogasse «a chi appartenga la Bagliva»<sup>40</sup> a testimonianza di esperienze di natura diversa presenti nelle comunità locali. Si trattava dunque di uno di quei fronti in cui feudalità e *universitates* potevano trovare motivi di attrito specie nel caso in cui convivevano una accanto all'altra la corte baronale e la corte della Bagliva (di competenza municipale) con inevitabili conflitti di natura giurisdizionale o anche soltanto nel caso, molto più frequente in Molise, in cui era l'*universitas* a fornire il baglivo alla corte baronale condividendo il costo del servizio spesso compensato in natura e con esenzioni tributarie<sup>41</sup>. Non a caso i citati capitoli stipulati con il signore dedicavano largo spazio alla regolamentazione delle competenze e delle modalità in cui il magistrato (anche più di uno a seconda dell'ampiezza del comune) avrebbe dovuto esercitare le sue funzioni, cercando di superare il quadro di incertezza del diritto e di sovrapposizione di giurisdizioni proprio dell'epoca. Baglivi e guardiani della stessa corte vigilavano sulla conformità normativa della gestione dei beni comuni, affidandosi anche alla denuncia degli abitanti da gratificare con una quota parte della pena pecuniaria inflitta a trasgressori e coloro che causavano danni o compivano furti nelle terre altrui o in quelle del demanio comunale. Erano indicate minutamente le multe da versare distinguendo in relazione ai periodi dell'anno e alla diversa natura del fondo nonché alla specie di animali in caso di sconfinamenti di bestiame; in tali elenchi non mancava talvolta la distinzione tra la quota spettante alla corte della Bagliva e quella per il padrone del podere (alla corte baronale in caso del feudatario). In alcune località erano descritti i confini di specifici beni o dell'intera *universitas* allo scopo di dare certezza su quale ambito

<sup>38</sup> G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni*, cit., p. 220.

<sup>39</sup> G. Racioppi, *Gli statuti della bagliva*, cit., p. 518; A. Bulgarelli Lukacs, *La finanza locale sotto tutela. I bilanci delle comunità*, cit., pp. 178-179.

<sup>40</sup> R. Pecori, *Del privato governo*, cit., vol. I, p. 393.

<sup>41</sup> Si veda il caso di Miranda e la regolamentazione delle competenze tra le due corti, G. Farrali, *Degli statuti vigenti*, cit., pp. 287-303, cui si rimanda anche per i casi di bagliva a servizio sia della corte feudale sia dell'università e per la retribuzione dei baglivi.

territoriale fosse lecito esercitare i diritti di uso senza incorrere nel pagamento di ammenda (Roccasicura, a. 1577)<sup>42</sup>. Nei luoghi in cui esisteva una vera e propria corte della Bagliva (Bagnoli, Miranda e Molise) talvolta veniva anche regolamentata la cadenza settimanale secondo cui doveva riunirsi<sup>43</sup>. La rendita proveniente dal demanio ceduto dietro corresponsione di un canone in natura o in denaro era registrata nei bilanci annuali della *universitas*, prima voce di entrata della finanza locale, e come tale era sottoposta a controlli contabili da parte degli organi preposti (razionali).

### 5. *Un management efficiente e sostenibile?*

Le caratteristiche sopra delineate tracciano la fisionomia di una gestione civica dei beni comuni realizzata attraverso istituzioni di auto-governo. Presenta molti punti di contatto con il modello tracciato dalla Ostrom in relazione a una gestione dei *commons* che garantisca la loro sostenibilità nel lungo periodo: 1. confini ben definiti e individuazione di chi è autorizzato all'uso; 2. norme che regolano l'utilizzo dei beni, definendo i tempi, i luoghi, le quantità, le tecniche; 3. possibilità di modificare le regole operative dalla maggior parte di coloro che ne sono influenzati; 4. monitoraggio; 5. sanzioni in caso di violazione delle norme graduate sull'entità del danno; 6. meccanismi di risoluzione dei conflitti con rapido accesso ad una corte locale dai costi limitati; 7. minima necessità di riconoscimento dei diritti da parte di autorità esterne; 8. Per i *commons* che sono parte di sistemi più ampi, il management è organizzato in livelli gerarchici<sup>44</sup>. Ho avuto modo di rilevare altrove le affinità e le divergenze del Regno di Napoli tra Cinquecento e Settecento da questo modello<sup>45</sup>.

Il punto di maggiore debolezza istituzionale è dato dalla materia relativa ai conflitti e alla capacità di risolverli in tempi veloci e a bassi costi all'interno della comunità senza ricorso ad autorità esterne. La corte della Bagliva che avrebbe potuto adempiere a tale compito aveva perso parte delle proprie competenze di età medievale e soprattutto era divenuta giurisdizione baronale, anche se era spesso ceduta all'*universitas* dietro corresponsione di un canone. Ma era proprio il feudatario, laico o ecclesiastico, il principale se non

<sup>42</sup> G. Faralli, *Degli statuti vigenti*, cit., p. 375.

<sup>43</sup> G. Faralli, *Degli statuti vigenti*, cit., pp. 287-88.

<sup>44</sup> E. Ostrom, *Governing*, cit., pp. 90-102.

<sup>45</sup> A. Bulgarelli Lukacs, *La gestione delle risorse collettive nel Regno di Napoli in età moderna: un percorso comparative*, in Guido Alfani, Riccardo Rao (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 227-245.

il solo responsabile dei più frequenti tentativi di appropriazioni illegittime. L'unica tutela era rappresentata dai livelli superiori di giudizio presenti nella capitale. Si confidava che la volontà del sovrano, manifestata in prammatiche e in dispositivi diversi di salvaguardare i diritti delle popolazioni, affiancata dalla riconosciuta preminenza della consuetudine locale, avesse la meglio sulla difesa dello *jus baronum* che in nome dell'antica investitura feudale affermava invece i diritti dei feudatari sulle risorse naturali del territorio. Un'alta alea di incertezza accompagnava l'applicazione del diritto le cui molteplici fonti erano origine di sovrapposizioni e contraddizioni. Non sorprende che l'ingente mole di contenzioso confluì nei tribunali di Napoli non trovasse composizione per secoli. Gli oneri per le comunità locali erano ingenti e gravavano sulla spesa municipale. Asimmetrie informative, allungamento dei processi, aumento dei costi di transazione furono diseconomie costanti nell'esperienza delle comunità meridionali. Ciò nonostante le comunità raramente rinunciarono a difendere i loro diritti mostrando all'esterno una compattezza nella quale si andavano a comporre gli interessi contrastanti interni alla società locale divisa e talvolta lacerata proprio nell'uso dei beni comuni, «vera posta del potere comunale»<sup>46</sup>.

La costante situazione di asimmetria del potere vigente nelle comunità infeudate del Regno poteva essere tenuta in equilibrio attraverso l'ampio set di regole sopra descritto nei periodi in cui l'assetto vigente garantiva il soddisfacimento delle necessità per tutti le parti coinvolte. Non era tuttavia un equilibrio stabile e le variabili esogene giocarono un ruolo significativo (clima, andamento della popolazione, pressioni del mercato) nella sua dinamicità e messa in crisi. L'eterogeneità degli interessi delle parti coinvolte venivano a galla nelle fasi di mutamento economico facendo emergere in tutta la sua evidenza l'asimmetria di potere esistente: l'osservanza delle regole era disattesa o aggirata con l'esito di far prevalere la volontà dei gruppi o degli individui più forti resi aggressivi dalla possibilità di uno sfruttamento più intensivo e esclusivo. Tali dinamiche si amplificavano nell'impatto di eventi-shock, quelli che avevano la forza di mutare il sistema di produzione nelle campagne, facendo prevalere l'allevamento sull'agricoltura o viceversa, e avevano ripercussioni sull'assetto sociale, ne modificavano gli equilibri e di qui l'accesso ai *commons*<sup>47</sup>.

Un periodo che consente di leggere il fenomeno può essere individuato nei decenni tra fine Seicento e inizio Settecento. Non sono più gli anni a ridosso della grave epidemia pestilenziale del 1656-57 ma il declino della popolazione e la contrazione della domanda di terra e di grano che aveva quasi an-

<sup>46</sup> Guido Crainz e Giacomina Nenci, *Il movimento contadino*, in Piero Bevilacqua (a cura di), *Storia dell'agricoltura italiana*, III,  *Mercati e Istituzioni*, Marsilio, Venezia 1991, p. 625.

<sup>47</sup> M. De Keyser, *The impact of different distributions of power*, cit., pp. 522-526.

nullato le rendite provenienti dalla terra e aveva spostato la bilancia in favore della pastorizia. Bassi prezzi del grano tali da non essere remunerativi per i produttori spinsero verso soluzioni di impiego a costi di gestione più bassi. L'allevamento richiedeva una forza-lavoro ridotta rispetto alla coltivazione nei campi anche nella misura di un decimo<sup>48</sup>. Nello stesso periodo si ebbero pure i provvedimenti governativi per rilanciare l'economia pastorale afflitta da un lungo declino iniziato negli anni venti del secolo nel mentre cresceva la domanda di lana proveniente dalle manifatture della Terraferma veneta e in particolare bergamasca. L'insieme di queste spinte convergenti orientarono i grandi produttori di grano a spostare i loro investimenti verso l'allevamento ovino cui si andarono ad affiancare nuovi piccoli imprenditori affacciatisi allora sul mercato. Il segno tangibile era dato dall'aumento congiunto e di venditori e di lana nella fiera di Foggia in una misura pari a circa il raddoppio tra 1670 e 1700<sup>49</sup>. In tale mercato il Molise costituiva una presenza di rispetto (circa 10%). Anche se lontana dalle percentuali delle grandi aree armentarie dell'Abruzzo, Citra e Ultra, era rappresentata in Dogana dai centri di Capracotta, Vastogirardi, Roccamandolfi, Frosolone che avevano locazioni riservate e dall'alta feudalità dei Di Sangro e dei Carafa come pure da allevatori in proprio titolari di greggi di migliaia di pecore (Capracotta). In realtà era l'intera economia provinciale molisana che fin dall'età aragonese fu condizionata e plasmata dall'attività pastorale<sup>50</sup>. Nel periodo preso in esame (1687-1726) alle spinte verso la pastorizia iniziarono a affiancarsi e sovrapporsi quelle derivanti da una popolazione che manifestava i primi segni di ripresa e da una domanda di grano che orientava verso l'alto i prezzi. Le possibilità di una mercantilizzazione del prodotto spinse i grandi feudatari a concedere facilitazioni ai contadini (migliori forme contrattuali, anticipazioni di sementi) che produsse un allargamento della superficie coltivata e una diversificazione delle colture<sup>51</sup>. Il fenomeno appena agli inizi viene confermato per il Molise, anche se questa provincia rispetto al resto del Regno fu quella meno colpita dall'epidemia pestilenziale (-15% dei fuochi)<sup>52</sup>.

Si può immaginare come tali duplici spinte si ripercossero sulle risorse collettive. Indotta dalla mutata congiuntura, la feudalità si mostra attenta al valore economico e alla redditività del proprio patrimonio e sfodera una mag-

<sup>48</sup> John A. Marino, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Guida Editori, Napoli 1992, pp. 72-74 e 126.

<sup>49</sup> Ivi, pp. 369-390.

<sup>50</sup> Giovanni Brancaccio, *Il Molise medievale e moderno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005, pp. 104-111.

<sup>51</sup> Pasquale Villani, *L'agricoltura* in Luigi De Rosa, Luis Miguel Enciso Recio (a cura di), *Spagna e Mezzogiorno nell'età della transizione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997, pp. 9-26.

<sup>52</sup> G. Brancaccio, *Il Molise medievale*, cit., pp. 248-271.

giore intraprendenza all'interno dell'*universitas*. I feudatari proprio in questi decenni si inseriscono in modo più invasivo nella gestione municipale, basti pensare al fatto che la maggioranza dei titoli del debito locale si era andata concentrando nelle loro mani o alla funzione di garante che erano chiamati ad assolvere nel pagamento dell'imposta al fisco regio ottenendo in cambio l'accaparramento dell'esazione municipale effettuata in grano, grano d'India e miglio (Ripabottoni, a. 1726)<sup>53</sup>. In questa fase reiterano i tentativi volti ad allargare il patrimonio e i diritti mettendo le mani su quote del demanio municipale. Ne sono facilitati dalla debolezza delle municipalità rese fragili dalle condizioni della finanza municipale – largamente afflitta da disavanzo del bilancio, inadempienza al fisco e elevato indebitamento – e anche meno attente alla tutela delle risorse a causa del mancato utilizzo e del crollo della loro rendita. La via preferenziale di accesso era localizzata in quei beni connotati da promiscuità di possesso o di uso, per quanto capitoli e statuti definissero in modo puntuale le quote o i periodi spettanti alle parti; ulteriori opportunità erano offerte quando era stata proprio la stessa *universitas* a cedere i propri beni in cambio di un prestito il cui rimborso impegnava la cessione della loro rendita per un numero definito di anni e che invece aveva significato nella pratica dei fatti il passaggio definitivo di tali beni nel patrimonio del demanio feudale.

Si trattava di un fenomeno generalizzato nel Regno al punto che un'inchiesta ideata e condotta dal governo austriaco negli anni 1727-29 per conoscere quali fossero le cause del dissesto dei bilanci municipali poneva nel questionario inviato a ciascuna comunità, una domanda esplicita relativa a se e quali fossero le entrate che erano state cedute, alienate e usurpate nell'arco di un secolo. Ovviamente non in tutte le risposte delle comunità si lamentava il fenomeno, ma quelle che dichiararono di averlo sperimentato, denunciavano il feudatario per azioni la cui data di origine si collocava indietro nel tempo a partire dal 1670/90 e che si erano estese poi anche al primo Settecento<sup>54</sup>. Erano gli inizi di quel fenomeno di spoliazione e privatizzazione delle terre comuni che viene solitamente attribuito al Settecento inoltrato e che trovò nella mano pubblica la sua formalizzazione nell'editto del 1792<sup>55</sup>.

<sup>53</sup> ASN, *Conti delle Università*, fs. 316, p. 144; sul fenomeno della concentrazione dei titoli municipali, Alessandra Bulgarelli Lukacs, *Il debito pubblico in ambito municipale. Stato, comunità e creditori nel Regno di Napoli tra Seicento e Settecento*, in Giuseppe De Luca e Angelo Moioli (a cura di), *Debito pubblico e mercati finanziari in Italia. Secoli XIII-XX*, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 327-346.

<sup>54</sup> ASN, *Camera della Sommaria, Attuari Diversi*, fs. 960.

<sup>55</sup> Gabriella Corona, *Demani e individualismo agrario nel Regno di Napoli (1780-1806)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995.



Tabella 1 – Entrate del demanio nei bilanci comunali del Molise (aa. 1687-89 e 1726).

Università	Coltivo		Prato		Boschivo		Edifici	Altro	Totale demaniale		Totale Entrata	% Entrata demaniale	
	tom.la	duc.ti	tom.la	duc.ti	tom.la	duc.ti	fabbriche	vigneti e orti	tom.la	duc.ti			
<b>aa. 1687/1689</b>													
ISERNIA													
Montagna													
	24	257	356		1105		139	24			1715	12997	13%
Collina													
	2				5		20	11			71	1083	7%
CAMPOBASSO													
Montagna													
	23	1076	623		239		228	61	5	986	1278	18181	7%
Collina													
	2				140	54				140	74	1210	6%
LARINO													
Collina													
	9	270	239		17	80	17	10	6	40	543	4392	12%
		1603	1218	140	1420	80	404	106	11	1166	3681	37863	10%
			33%		39%		11%	3%	0%				
<b>a. 1726</b>													
ISERNIA													
Montagna													
	25	1637	992,9		1725,14		269,25	51	10	1637	3353,5	25569,82	13%
Collina													
	0												
CAMPOBASSO													
Montagna													
	27	1515	1403,9		1034,5		496		50	1515	3154,4	20838,19	15%
Collina													
	2	40	80					2		40	82	1585	5%
LARINO													
Collina													
	9	320	819		290		0	0		320	1112	7448,56	15%
		3512	3295,8		3049,64		765,25	53	60	3512	7701,9	55441,57	14%
% sul totale			43%		40%		10%	1%			109%		46%
% di variazione negli anni			171%		115%		89%	-50%	445%				

Fonti: ASN, *Conti delle Università*, fss. 315 (a. 1687), 316 (a. 1726), *Tesoriери e Percettori*, fs. 759 (a. 1689).

A fronte del progressivo erodersi dell'estensione del demanio comunale vale domandarsi quali furono gli effetti di tale fenomeno sull'entrata della comunità locale che ne avrebbe dovuto registrare una conseguente riduzione. Rilevano a tal fine le due serie di bilanci comunali esaminate per le voci del demanio (tabella 1) e relative agli anni 1687/89 e 1726. L'insieme delle entrate di questo ultimo anno posto a confronto con quello di quaran-

ta anni prima permette di registrare invece un significativo aumento della redditività del demanio. Le due voci di gran lunga più rilevanti, quella del coltivo e quella del pascolo, rispettivamente il 43% e il 40% dell'insieme dei beni comunali, registrano incrementi del 171% e 115% cui si affianca il bosco con un aumento del 89%. Anche la cultura intensiva del vigneto, quasi assente nel demanio comunale a fine Seicento, prende slancio in alcune realtà locali.

Anche il demanio dunque, da sempre identificato come risorsa economica poco reattiva alle sollecitazioni del mercato, mostra di saper adottare scelte produttive in risposta alla domanda del tempo. Le forme secondo cui venne a realizzarsi la maggiore redditività possono aver assunto le consuete e note pratiche di disboscamento per destinare nuove aree alla coltivazione secondo le linee dello sfruttamento estensivo. Tuttavia il bosco non solo continua a produrre un gettito per la finanza locale ma questo risulta anche esso incrementato sia pure in misura minore rispetto al coltivo e al prato. Inoltre non va dimenticato l'incremento significativo del vigneto (445%). Certo, costituiva una porzione minimale rispetto alle altre forme di utilizzo del terreno (1%), ma in ogni caso la sua presenza testimonia la pratica anche di modi intensivi di valorizzazione su queste terre da sempre considerate «marginali» rispetto al possesso privato e individuale.

Il fenomeno dell'aumento significativo della redditività del demanio molisano pone altresì interrogativi in merito alla reale incidenza dell'abuso baronale sulle risorse collettive. A ben vedere, nel passaggio di quaranta anni, solo 14 comuni dei 70 esaminati risultano nei bilanci aver perduto il gettito delle risorse demaniali e le ragioni di tale mancanza possono essere varie, dalla scelta di non mettere a frutto la risorsa solo per quel anno fino alle azioni spoliatrici dei ceti dominanti<sup>56</sup>. Ma c'è da tenere in conto che altri 56

<sup>56</sup> I comuni che avevano entrate demaniali in bilancio nel 1687/89 e non presentano tale voce nel 1726 sono: Castelperruso, Macchiagodena, S. Polo, Fornelli, Macchia prope Isernia, Busso, Campobasso, Casal Cipriani, Castelluccio Acqua Borrana, Molise, Montefalcone, Pietracupa, Roccaspromonte; viceversa, Carovilli, Castel Pizzuto, Longano, Montazzoli, Roccaminolfi, Rocchetta, Spinete, Baranello, Montagano, Sassinoro e Trivento non avevano entrate demaniali nel 1687/89 e le registrano nel 1726. I comuni esaminati per gli anni 1687/90 sono i seguenti. Isernia, montagna (Bagnoli, Campochiaro, Cantalupo, Carovilli e Castiglione, Carpinone, Castel del Giudice, Castel petroso, Castel Pizzuto, Chiauci, Civitanova, Guardiaregia, Macchiagodena, Pescopignataro, Pesco prope Isernia o Pesche, Pettoranello, Rionegro, Sant'Agapito, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polo, Sant'Angelo, Scontrone, Sepino, Spinete, Sassano, Vastogirardo); Isernia, collina (Fornelli, Macchia prope Isernia); Campobasso, montagna (Baranello, Busso, Campobasso, Campolieto, Casale Cipriani, Castelluccio Acqua Borrana poi Castel Mauro, Castropignano, Cerce piccola, Civita Campomarano, Limosani, Loratino o Oratino, Matrice, Mirabello, Molise, Montefalcone, Morcone, Pietracupa, Roccaspromonte, San Biase, San Giuliano, Sassinoro, Torella, Trivento); Campobasso, collina (Campodipietra, Toro); Larino, montagna (Le Spinete) Larino, collina (Calcabottaccio, Casacalenda, Castel lino, Guardia alfiere, Lucito, Lupara, Morrone, Petrella ora Tiferina, Providenti).

insediamenti del campione in esame invece le registrano indicando anche significativi aumenti. Difficile rintracciarne i percorsi individuali. Tra questi potrebbe esserci la volontà di far fronte al depauperamento progressivo in termini di superficie disponibile per le esigenze dei cittadini recuperando e valorizzando ad usi produttivi terre incolte.

Resta la considerazione che l'indagine di respiro più ampio rispetto a studi incentrati su casi singoli consente di delineare una fisionomia più articolata di questa categoria oggetto del presente lavoro. Consente anche di osservare l'elevato grado di conflittualità tra i soggetti interessati alle risorse collettive in una luce diversa rispetto a quella rinviata dalle fonti giudiziarie, fino ad oggi primario riferimento per gli studiosi in quanto più ricca testimonianza scritta delle vicende annodate attorno alla gestione di tali beni. Stimola infine la domanda se il suo prevalente ricorso non abbia indirizzato verso la definizione di un'identità debole delle *universitates* nei confronti dei poteri forti presenti sul territorio ponendo in secondo piano quella capacità di resistenza di lunghissimo periodo che consentì ai beni comuni di sopravvivere nell'Italia meridionale ben oltre l'età dell'Unificazione e fino alle leggi di quotizzazione di epoca fascista.

Nel 1726 mancano: Busso, Calcabuttaccio, Campobasso, Campo di pietra, Casal Cipriani, Castel Petroso, Castelluccio Acquaburrana, Le spinete, Macchia prope Isernia, Molise, Montefalcone, Pietracupa, Rionegro, Roccaspromonte, Sant'Agapito, San Polo. Sono invece presenti solo questo anno: Gambatesa, Longano, Montagano, Montazzoli, Monteroduni, Montorio, Roccaminolfi, Rocchetta al Volturmo. ASN, *Conti delle Università*, fs. 315 (a. 1687), 316 (a. 1726), *Tesoriери e Percettori*, fs. 759 (a. 1689).

